

# LEADER

Sviluppo guidato dalle comunità locali

---

## FAQLEADER

### GAL e programmazione

### SPESE GAL



**Documento realizzato nell'ambito del Programma  
Rete Nazionale della PAC 2025-2027**  
Progetto Monit Leader (CREA, Scheda CR01.08)

**Organismo nazionale responsabile:**

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste  
Direzione Generale Sviluppo Rurale  
Direttore Generale: Simona Angelini

**Responsabile scientifico:** Raffaella Di Napoli

**Autori:** Giorgia Matteucci, Fabio Muscas

**Risposte a cura di:** Beatrice Camaioni, Roberta Ciaravino,  
Filippo Chiozzotto, Annalisa Del Prete, Giulia Diglio, Filomena Izzi,  
Giorgia Matteucci, Fabio Muscas, Emilia Reda

**Revisione:** Giorgia Matteucci

**Sviluppo web e comunicazione:** Roberta Gloria

**Progetto grafico:** Roberta Ruberto

**Data:** aprile 2026

## Sommario Domande

<b>2024_08</b> Il limite del 25% per le spese di gestione e animazione (art. 35, par. 2, Reg. UE 1303/2013) va verificato solo all'approvazione o anche alla chiusura della SSL? .....	5
<b>2024_41</b> Le scadenze previste nelle "Disposizioni attuative LEADER" sono vincolanti rispetto a quelle indicate nel bando? .....	6
<b>2024_51</b> Lo schema di DPR sull'ammissibilità delle spese per i fondi comunitari si applicherà anche al FEASR e alle spese legali dei GAL? .....	7
<b>2025_08</b> Nel PSP PAC 2023-2027 (intervento SRG06) sono ammissibili per i GAL le spese e gli oneri di contenzioso, anche non giudiziale? .....	8
<b>2025_29</b> Cosa si intende per "attrezzature" e "allestimenti"; gli arredi sono ammissibili come spesa in LEADER? .....	10
<b>2026_03</b> In SRG06 (Sottointervento B), gli interessi passivi su scoperti bancari attivati dal GAL sono spese ammissibili? .....	12
<b>2026_04/1</b> In SRG06 (Sottointervento B – SP6), i micro-interventi includono anche lavori oppure solo acquisto di beni materiali? .....	14
<b>2026_04/2</b> In SRG06 (Sottointervento B – SP6) il limite di 10.000 euro è per singolo intervento o cumulativo? .....	15



**Domanda:** Vorremmo un confronto e qualche indicazione in relazione al contenuto dell'art. 35 comma 2 del Regolamento UE n. 1303/2013 che cita testualmente: "Il sostegno per i costi di esercizio e animazione di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e) non supera il 25 % della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo".

Il dubbio è: il rispetto di tale percentuale avviene soltanto in sede di approvazione delle strategie di sviluppo locale, oppure è necessario procedere ad una verifica anche al momento della chiusura delle strategie stesse? In tal caso come si dovrebbe procedere? Effettuare recuperi a fine programmazione non penso sia facilmente praticabile.

**Risposta:** Le spese di gestione ed animazione di cui all'art. 35, co. 2, Reg. UE n. 1303/2013 devono essere in funzione della "spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della SSL", pertanto dovranno essere modulate in base alla spesa effettivamente "erogata" per l'attuazione della SSL. Ciò vuol dire che potranno anche essere ridotte qualora il GAL non sia in grado di utilizzare l'intero ammontare assegnato per l'attuazione dell'intera Strategia (19.2+19.3).

Sarà cura dell'AdG, prima dell'erogazione del saldo finale, verificare l'ammontare preciso della spesa sostenuta per l'attuazione della SSL e calcolare il 25% in riferimento ad essa.

## 2024\_41

**Domanda:** Nelle Disposizioni di attuazione regionali sul LEADER, sembra che le scadenze indicate per le domande di pagamento a saldo (31.12.2027) non siano in linea con quanto previsto nel Bando relativo all'intervento SRG06.

**Risposta:** Da una lettura congiunta dei documenti, si ritiene che le scadenze indicate siano in linea con quanto riportato nel Bando dell'intervento SRG06. Nelle Disposizioni attuative viene aggiunto un capoverso, nel quale "si invitano i GAL ad impegnarsi affinché le domande di pagamento a saldo per il sotto intervento A vengano presentate preferibilmente entro il 31 dicembre 2027"; ciò al fine di consentire la corretta individuazione delle eventuali risorse inutilizzate e/o economie e la programmazione delle attività necessarie e conseguenti per il loro integrale reimpiego, rendicontazione e pagamento entro il termine di scadenza finale per la chiusura della programmazione.

Risulta pacifico che il bando si eleva a *lex specialis* rispetto alle disposizioni attuative, per cui l'atto di assegnazione del contributo non potrà che tenere conto delle date ivi indicate. Naturalmente, si rende necessario tenere conto dei tempi tecnici procedurali indispensabili per poter garantire una piena erogazione della spesa entro la data indicata per la conclusione delle operazioni affinché il cronoprogramma degli interventi, (rappresentato nel piano degli indicatori) possa essere rispettato; è pertanto doveroso un monitoraggio costante al fine di poter intervenire in caso di ritardi e/o difficoltà varie. Al riguardo si evidenzia che, dall'esame del file relativo agli indicatori di risultato e output (allegato), relativamente al sotto intervento A emerge un livello di spesa distribuito tra le annualità 2026 e 2029 (in effetti gli indicatori sono valorizzati fino agli anni 2028 e 2029 anche per interventi con beneficiario GAL), per cui si deduce che le domande di pagamento potranno essere presentate anche oltre il 31.12.2027.

## 2024\_51

**Domanda:** Lo schema di DPR che andrà in Conferenza Stato-Regioni, che approva un “regolamento” sull’ammissibilità delle spese inerenti diversi fondi comunitari, NON riguarda i fondi agricoli (FEASR-FEAGA) ma alcuni interventi, come gli strumenti finanziari e l’approccio Leader sono disciplinati anche dal regolamento 1060/2021 e sarebbe interessante poter prevedere nelle future Linee guida FEASR, almeno per il Leader, le stesse condizioni.

L’argomento che in particolare interessa i nostri GAL riguarda il riconoscimento delle spese legali contenuto nell’art. 16; si segnala il passaggio nel testo consolidato a pag. 32 del pdf “Schema di decreto”. È possibile avere riscontro?

**Risposta:** In termini generali, l’intenzione dell’AdGN è di non emanare linee guida per l’ammissibilità delle spese 2023-2027 o provvedimenti normativi analoghi a quello della coesione, per la semplice ragione che a differenza della passata PAC o dei cugini dei fondi strutturali, abbiamo un Piano unico nazionale che definisce già al suo interno (nella sezione 4 e nelle schede di intervento) le disposizioni necessarie all’ammissibilità delle spese. Non abbiamo bisogno di uno strumento esterno per coordinare una pluralità di programmi. Evidentemente, le disposizioni presenti, laddove non adeguate, sono suscettibili di emendamento anche, se del caso, per armonizzarle con quelle dei fondi strutturali o per sanare eventuali carenze. In sostanza, laddove necessario, possiamo intervenire (anche per le spese legali dei GAL, se del caso) ma comunque direttamente nel PSP.

**Domanda:** Con riferimento a quanto emerso nella riunione di coordinamento MASAF/Regioni sulle proposte di modifica "trasversali" da sottoporre alla Commissione UE nell'ambito del IV emendamento al PSP del 13/02 u.s., vorremmo un riscontro sull'ammissibilità, a valere del PSP PAC 2023-27 e, in particolare, dell'intervento SRG06, degli oneri e delle spese di contenzioso anche non giudiziale per i GAL in approccio LEADER. Si fa presente che:

- nelle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 approvate con decreto ministeriale, nella scheda tecnica 3 "LEADER e CLLD" le spese per controversie legali sono indicate come non ammissibili;
- nel periodo di programmazione 2023-27 l'attività dei GAL viene disciplinata all'interno del Reg. 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili ai Fondi Strutturali Europei (in particolare artt. 31-34);
- lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica concernente il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, in via di definizione a livello nazionale (parere favorevole della Conferenza Stato Regioni -rep Atti 150/CSR del 12/09/2024), prevede all'art.16 "Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri e altre imposte e tasse" l'ammissibilità di alcune spese tra cui "gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale".

In assenza di Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale per la programmazione 2023-27, la base giuridica in tale senso è rappresentata dal Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 che tuttavia non riporta, logicamente, il dettaglio delle spese ammissibili, ma solo macrocategorie.

Alla luce di quanto sopra siamo pertanto a chiedere un riscontro sull'ammissibilità al PSP PAC 2023-27, intervento SRG06, degli oneri e delle spese di contenzioso anche non giudiziale dei GAL in approccio LEADER.

**Risposta:** In riferimento alla richiesta di riscontro da parte della Regione Marche sull'ammissibilità degli oneri e delle spese di contenzioso, anche non giudiziale, per i GAL, si esprime parere favorevole sull'ammissibilità delle spese per oneri e per contenzioso non giudiziale, ritenendo che tale tipologia di spesa possa essere inclusa nella macrocategoria delle "Spese di funzionamento", già prevista nella sezione 4.7.3 del PSP al punto 1.4) "Principi in merito all'ammissibilità delle spese di gestione", e che potrà essere adeguatamente riportata nei documenti attuativi regionali.

Il suddetto parere è formulato tenendo conto dei seguenti elementi:

- considerazioni delle AdG regionali discusse in occasione della riunione MASAF/Regioni del 13 febbraio scorso
- indirizzi procedurali generali presentate da alcune AdG regionali in occasione della riunione MASAF/Regioni del 13 febbraio scorso
- criteri di ammissibilità delle spese delineate nella sezione 4.7.1 del Piano Strategico

Nazionale della PAC 2023-2027 per lo sviluppo rurale dove “gli oneri e le spese di contenzioso non giudiziale” non figurano tra le spese dichiarate non ammissibili

- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 recante le disposizioni comuni applicabili ai Fondi Strutturali Europei che è a sua volta la base giuridica che disciplina anche lo Sviluppo locale di tipo partecipativo Leader e l'attività dei GAL (in particolare artt. 31-34)
- lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica sui criteri di ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei (in fase di definizione a livello nazionale, con parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, rep. Atti 150/CSR del 12/09/2024), che considera tale tipologia di spesa come ammissibile

**Domanda:** Fra le categorie di spese ammissibili elencate al par. 7.4.3 del PSP è annoverato l' "Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera". Non in tutte le schede intervento è esplicitata la voce di spesa "arredi", lo è per esempio nella SRD07 (adeguamento di immobili e/o acquisto di arredi e attrezzature per la realizzazione o il miglioramento di centri di informazione e accoglienza turistica), ma non nella SRD09 (sempre per esempio). Soprattutto nell'ambito dei bandi LEADER, più che altro nell'ambito delle azioni specifiche, ma anche nel contesto di interventi ordinari quali, appunto, la SRD09, spesso sarebbe utile poter consentire l'acquisto di arredi e dotazioni, per esempio per allestire spazi adibiti a locali polifunzionali per la cittadinanza, case/portinerie di comunità in cui si assistono i cittadini anche nel disbrigo di pratiche amministrative, ecc. Siamo quindi a chiedere se possa essere fornita una definizione precisa delle voci "attrezzature e allestimenti" e se gli arredi e le altre dotazioni funzionali nell'ambito degli investimenti possano essere considerati sempre ammissibili, soprattutto nell'ambito dei bandi LEADER.

**Risposta:** Nel quadro regolamentare FEASR e nel PSP non esiste una definizione normativa rigida e univoca di tali voci. Tuttavia, dalla prassi amministrativa si possono trarre definizioni operative consolidate, per cui si possono definire le "attrezzature" come i beni mobili durevoli necessari alla funzionalità dell'investimento e alla produzione/erogazione del servizio previsto dal progetto (esempi tipici: dotazioni tecnologiche, strumenti operativi, 3 apparecchiature, macchinari); gli "allestimenti", invece, sono intesi come elementi – mobili o fissi – finalizzati a rendere funzionale, fruibile o accessibile uno spazio, un locale, un ambiente di servizio, etc. in modo da renderlo idoneo allo svolgimento delle attività previste dal progetto; lo stesso può includere, ad esempio: arredi (tavoli, sedute, scaffalature...); elementi modulari (banconi info, pannelli, divisori...); dotazioni tecniche (postazioni multimediali, espositori, bacheche...); segnaletica interna e informativa; piccoli impianti integrativi (illuminazione specifica, strutture leggere). L' "allestimento" è, dunque, un concetto più ampio che si riferisce all'insieme delle operazioni e del risultato finale del disporre, organizzare e decorare uno spazio (come allestire un locale per una mostra, un evento, o anche una semplice vetrina). Un allestimento comprende, quindi, gli arredi, ma anche la loro disposizione, l'illuminazione, la decorazione e altri elementi che contribuiscono a creare un'atmosfera specifica. Si noti che in molti PSR e bandi FEASR delle precedenti programmazioni, gli arredi sono stati di norma ricompresi proprio nella categoria più ampia degli allestimenti, laddove funzionali alla destinazione d'uso dell'intervento. In tal senso, deve considerarsi che il PSP (par. 7.4.3) offre una base comune delle spese ammissibili per tutte le SR e che le schede intervento che non specificano la categoria "arredi", di fatto, non la escludono; semplicemente non la elencano in forma analitica. Con riguardo all'intervento SRD09, ad esempio, la scheda prevede un rimando chiaro alle sezioni 4.7.1 e 4.7.3, par. 1, del PSP, per cui gli arredi potranno essere ricompresi nella categoria "allestimenti" sulla base di quanto sopra precisato. Si ricorda, infine, che il PSP (intervento SRG06) riconosce ai GAL la possibilità di adattare la scheda intervento alle proprie specificità locali e, di conseguenza,

anche una maggiore flessibilità nel definire le spese ammissibili, purché in coerenza con i principi del PSP ed in conformità della normativa comunitaria. Pertanto, i GAL potranno adattare la scheda intervento del PSP alle specifiche esigenze locali ed inserire gli arredi tra le spese ammissibili, purché funzionali al progetto/operazione (gli stessi GAL potranno, eventualmente, dettagliare le tipologie di arredi ammissibili in coerenza con il piano d'azione locale).

## 2026\_03

**Domanda:** Nell'ambito del SRG06 Leader, gli interessi passivi derivanti da uno scoperto bancario attivato per esigenze di liquidità al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma di spesa indicato nel Piano di Azione, possono essere considerati spesa ammissibile tra le spese di funzionamento del Sottointervento B?

**Risposta:** L'attuazione dell'intervento SRG06 Leader nell'ambito del CSR 2023-27 è soggetto alla disciplina unionale e nazionale in materia di ammissibilità della spesa, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2021/2115 e al Regolamento (UE) 2021/1060, nonché alle disposizioni attuative nazionali e regionali.

In base ai principi generali che regolano l'ammissibilità delle spese a valere sui fondi FEASR non risultano ammissibili gli oneri finanziari, ivi inclusi gli interessi passivi derivanti da scoperti bancari o altre forme di indebitamento, salvo espressa previsione normativa che ne consenta la riconoscibilità. Tali costi, infatti:

- non costituiscono spese direttamente imputabili all'operazione finanziata;
- non rientrano tra le tipologie di spesa ammissibili previste per le spese di gestione e funzionamento del Sotto-intervento B;
- derivano da scelte di natura gestionale e finanziaria del beneficiario e non rappresentano costi necessari e intrinsecamente connessi alla realizzazione delle attività finanziate.

Le spese di funzionamento ammissibili nell'ambito del Sotto-intervento B comprendono, a titolo esemplificativo, costi per il personale, spese amministrative, utenze, locazioni, servizi, consulenze e altre spese operative direttamente connesse all'attuazione del Piano di Azione, ma non includono oneri finanziari o interessi debitori.

Pertanto, gli interessi passivi maturati sullo scoperto bancario attivato dal GAL per esigenze temporanee di liquidità non possono essere considerati spesa ammissibile a valere sulle risorse FEASR dell'intervento SRG06.

Resta ferma la possibilità per il GAL di sostenere tali oneri mediante risorse proprie o altre fonti non afferenti al finanziamento pubblico concesso nell'ambito del CSR 2023-27.

### Riferimenti normativi

#### 1. Regolamento (UE) 2021/1060 - Articolo 63 – Ammissibilità

Stabilisce che:

- le spese devono essere sostenute dal beneficiario
- devono essere connesse all'operazione
- devono essere conformi al diritto applicabile

È la norma quadro applicabile anche al FEASR per il periodo 2023-27 (salvo specificità del PSP).

## **2. Regolamento (UE) 2021/2115**

Non disciplina analiticamente le singole voci di spesa, ma stabilisce che:

- il sostegno è concesso per operazioni coerenti con il Piano Strategico
- le spese devono essere direttamente riferibili all'operazione

Gli interessi passivi non sono qualificabili come spesa direttamente riferibile all'operazione.

## **3. Regolamento (UE) 2021/2116**

Disciplina finanziamento, gestione e controllo della PAC. Rafforza il principio di:

- sana gestione finanziaria
- regolarità della spesa
- prevenzione di irregolarità

Il riconoscimento di interessi passivi espone a rischio di rettifica finanziaria.

## **4. Regolamento (UE) 1303/2013, art. 69**

Nella precedente programmazione 2014-20 il Regolamento indicava espressamente le spese non ammissibili, tra cui gli interessi debitori; pertanto, nel sistema dei fondi SIE è principio consolidato che gli interessi debitori non siano ammissibili, salvo eccezioni espresse.

Anche se nei Regolamenti 2023-27 la formulazione è meno dettagliata rispetto al Reg.(UE) 1303/2013, il principio rimane invariato nella prassi applicativa e nelle linee guida della Commissione.

## **5. Linee guida nazionali sull'ammissibilità della spesa FEASR (MASAF / RRN)**

Nelle precedenti programmazioni (PSR 2014-22) è sempre stato esplicitato che non sono ammissibili:

- interessi debitori
- commissioni per scoperti bancari
- oneri finanziari

La prassi amministrativa è rimasta invariata nel 2023-27 salvo diversa previsione nel PSP o CSR regionale (che, normalmente, non contiene deroghe).

**Domanda:** Nella scheda intervento SRG06, fra le condizioni di ammissibilità delle spese per il Sottointervento B, secondo il criterio SP6 le spese ammissibili sono riconducibili, fra l'altro, alla seguente categoria: micro-interventi materiali per adeguare spazi e ambienti destinati alle attività di gestione e animazione delle SSL, compresi arredi e dotazioni tecnologiche. Per micro-intervento si intende l'acquisto di beni materiali per una spesa complessiva non superiore a 10.000 euro.

La Regione non ha indicato particolari specifiche su questo punto, mutuandolo tal quale nel proprio CSR. Ma adesso ci rendiamo conto di aver bisogno di una chiave di lettura:

Mentre il primo periodo non pone restrizioni esplicite al tipo di micro-interventi materiali che sia possibile finanziare, il secondo cita esclusivamente l' "acquisto di beni materiali", sembrando quindi escludere, per esempio, l'esecuzione di "lavori", potenzialmente necessari per adeguare spazi e ambienti.

O forse - pur essendo allora ambigua la formulazione del punto - si vuole intendere che il limite di 10.000 euro riguarda solo l'acquisto di beni materiali, mentre non ci sono limiti specifici di importo per altre categorie, come l'esecuzione di lavori?

**Risposta:** La formulazione del criterio SP06 distingue due elementi:

- la tipologia di spesa ammissibile, individuata nei "micro-interventi materiali per adeguare spazi e ambienti destinati alle attività di gestione e animazione delle SSL, compresi arredi e dotazioni tecnologiche";
- la definizione di micro-intervento, per il quale si precisa che "per micro-intervento" si intende l'acquisto di beni materiali per una spesa complessiva non superiore a 10.000 euro".

Sotto il profilo interpretativo, la seconda proposizione – nel definire il micro-intervento – circoscrive l'ambito oggettivo alla categoria dell'acquisto di beni materiali, fissando contestualmente un tetto massimo di spesa pari a 10.000 euro per ciascun intervento.

Ne consegue che:

- laddove si tratti di acquisto di beni materiali (es. arredi, attrezzature, dotazioni tecnologiche), tali spese rientrano nella nozione di micro-intervento e sono ammissibili entro il limite massimo di 10.000 euro per ciascun intervento;
- l'esecuzione di lavori edili o impiantistici, pur potenzialmente funzionali all'adeguamento degli spazi, non sembra ricompresa nella definizione di micro-intervento così come formulata, in quanto la norma utilizza espressamente il termine "acquisto di beni materiali".

Un'interpretazione prudentiale e più aderente al dato testuale porta quindi a ritenere che il limite dei 10.000 euro sia riferito esclusivamente agli interventi qualificabili come "acquisto di beni materiali" e che la nozione stessa di micro-intervento sia limitata a tale categoria, con conseguente esclusione dei lavori anche se di importo contenuto.

**Domanda:** Si chiede conferma che il limite di 10.000 euro si riferisca a un singolo micro-intervento, per cui nell'intero periodo di programmazione potrebbero essere realizzati più microinterventi ciascuno da max 10.000 euro e potenzialmente anche afferenti la stessa tipologia di spesa (es. se nel 2024 sono state acquistate dotazioni tecnologiche per 10.000 euro e nel 2026 sfortunatamente una parte se ne guasta irreparabilmente è possibile procedere con un nuovo acquisto che determinerà dunque una spesa totale di importo maggiore di 10.000 euro?

**Risposta:** Appare plausibile che il limite di 10.000 euro - in quanto collegato alla definizione stessa di micro-intervento - sia riferito al singolo micro-intervento e non a un massimale cumulativo sull'intero periodo di programmazione. Pertanto, in linea di principio, nel corso del periodo 2023-2027 potrebbero essere realizzati più micro-interventi, ciascuno nel rispetto del tetto massimo di 10.000 euro, anche afferenti alla medesima tipologia di spesa, purché ciascun intervento sia autonomamente identificabile e motivato e sia rispettato il principio di sana gestione finanziaria.

A titolo esemplificativo, qualora nel 2024 siano state acquistate dotazioni tecnologiche per un importo pari a 10.000 euro e, nel 2026, parte delle stesse risulti irreparabilmente guasta, potrebbe essere ammissibile un nuovo acquisto, configurabile come distinto micro-intervento, nel rispetto delle condizioni sopra richiamate.

È opportuno ricordare che deve essere sempre garantito il rispetto dei principi di ragionevolezza, economicità, tracciabilità e assenza di doppio finanziamento, tenuto conto, altresì, della necessità che ogni micro-intervento sia funzionale alle attività di gestione/animazione della SSL e previsto - o riconducibile - al piano finanziario approvato.

## RETE NAZIONALE DELLA PAC

Organismo nazionale responsabile:

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

[reterurale@politicheagricole.it](mailto:reterurale@politicheagricole.it)

<http://www.reterurale.it>

@reterurale

<http://www.facebook.com/retenazionalepac>

## RETE LEADER

[reteleader@crea.gov.it](mailto:reteleader@crea.gov.it)

<http://www.reterurale.it/leader20232027>

<https://www.facebook.com/reteleader>

